


(Approvato con delibera del consiglio comunale n° 125 del 26 ottobre 2012)

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

(Provincia di Nuoro)

Comune di Aritzo



INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Presupposto impositivo.

Art. Art. 3 – Soggetti passivi.

Art. 4 - Base imponibile.

Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 6 - Aliquote e detrazioni.

Art. 7 - Quota statale.

Art. 8 - Abitazione principale.

Art. 9 - Esenzioni.

Art. 10- Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 11 -Immobili di interesse storico-artistico.

Art. 12 – Accertamenti.

Art. 13 – Attività di controllo.

Art, 14 – Sanzioni-

Art. 15 - Versamento e dichiarazione.

Art. 16 -Importi minimi di versamento.

Art. 17 - Compensazione.

Art. 18 - Riscossione coattiva.

Art. 19 - Rimborsi.

Art. 20- Funzionario responsabile.

Art. 21 - Contenzioso.

Art. 22 - Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 23 – Disposizioni finali transitorie.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Arizo dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 - Presupposto impositivo.

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa nonché i terreni incolti.

Art. 3 - Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfici e sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e

6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di
Legge 214/2011 e modifiche successive.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella
Legge 214/2011 e modifiche successive.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento,
senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esprire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel
corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita
proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi
sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di
inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti
dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
- modifiche successive.

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha

Art. 6 - Aliquote e detrazioni.

1. La giunta comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.
4. Le aree edificabili che a causa di leggi statali e regionali non possono essere edificate, saranno esonerate dal pagamento dell'imposta.

Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, mentre se tali immobili sono ubicati in Comuni diversi, allora entrambi hanno diritto alle agevolazioni per abitazione principale sul proprio immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 8 - Abitazione principale.

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.
2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta di cui al comma 1.

Art. 7 - Quota statale.

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

4. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, cioè alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Sono considerate anziane le persone di età pari o superiore ai 65 anni.
7. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
- Art. 9 - Esenzioni.**
1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; relativamente ai comuni, sono esenti anche gli immobili sul proprio territorio non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e

1. L'imponibile è ridotto del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 11 - Immobili di interesse storico-artistico.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione, di cui al comma 1, il fabbricato deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - Degrado fisico – diroccato – pericolante – fatiscante – privo di servizio idrico – fognario – privo di utenza elettrica.

Art. 10 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- i terreni agricoli; ***Qualora il Comune rientri nell'elenco di cui alla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993 (aree montane o di collina esenti da ICI, ora da IMU)***

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale. ***solo qualora il Comune sia classificato montano o parzialmente montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Art. 12 – Accertamenti.

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, pena la decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo, non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 13 – Attività di controllo

Per incentivare l'attività di controllo, una quota, da definire in separata sede e con separato atto, delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente fra il personale del servizio tributi e del servizio tecnico che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 - Sanzioni.

Secondo le disposizioni di legge -

Art. 16 - Importi minimi di versamento.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 10 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2013.

6. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello della data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.
1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. Per quanto concerne l'abitazione principale e le relative pertinenze, per l'anno 2012 il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.
3. Per l'annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto viene versato nella misura del 30%, mentre per i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato

Art. 15 - Versamento e dichiarazione.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

Art. 17 - Compensazione.

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti.

2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 60 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

Art. 18 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del dovuto qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 19 - Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20 - Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il

predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi-

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il 1° gennaio 2013.

Art. 23 - Disposizioni finali transitorie

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e nel Regolamento comunale generale delle entrate.

Art. 22 - Istituti deflativi del contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 21 - Contenzioso.